Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA Numero: 305 Anno: 2017

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 31/08/2017

REPUBBLICA ITALIANA 305/2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI

# SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Salvatore NICOLELLA Presidente f.f.

Dott.ssa Rita LORETO Consigliere relatore

Dott.ssa Emma ROSATI Consigliere

Dott.ssa Cinzia BARISANO Consigliere

Dott.ssa Adelisa CORSETTI Consigliere

Ha pronunziato la seguente

## **SENTENZA**

Nel giudizio di appello, in materia di pensioni civili, iscritto al n. 49071 del Registro di Segreteria, proposto dal MINISTERO dell'INTERNO, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Trattamento Pensione e Previdenza, in persona del legale rappresentante pro-tempore dr. Massimo Maria Mazza;

**avverso** la sentenza n. 2/2015, depositata in data 13.01.2015, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Basilicata;

e nei confronti di S. V., vedova di D'ALESSANDRO Domenico, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, non costituita.

Visti gli atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 5 luglio 2016, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto ed il dr. Sandro Mascambroni, su delega del Direttore Centrale Cecere Palazzo, per il Ministero dell'Interno;

Ritenuto in

## **FATTO**

Con sentenza n 2 del 2015 il Giudice unico per le pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata ha accolto il ricorso proposto dalla signora S. V. - vedova dell'Assistente Capo della Polizia di Stato D'ALESSANDRO Domenico, deceduto in data 24.05.2007 - contro il Ministero dell'Interno e l'INPS, diretto ad ottenere l'accertamento del diritto all'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 93 primo comma, del DPR n. 1092 del 1973 sul trattamento privilegiato di reversibilità, con gli accessori di legge sulle somme arretrate dovute, calcolati ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della L. n. 412/1991 e dal D.M: n. 352 del 1998.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell'Interno, sostenendo l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 92, e non dell'art. 93 del T.U. n. 1092 del 1973, in quanto l'infermità che provocò il decesso del dante causa della signora S. V. ("aplasia midollare con grave leucopiastrinopenia, polmonite massiva dx, shock settico") non era stata la causa unica ed esclusiva del decesso, bensì solo interdipendente con l'infermità ("insufficienza ventricolare in pregresso rilievo di fibrosi interstiziale diffusa")

già sofferta e indennizzata, riconosciuta dipendente da causa di servizio, come attestato dal C.V.C.S. con parere n. 31886/2010 del 17.07.2013. Contestualmente all'appello, l'Amministrazione ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, che è stata respinta da questa Sezione di appello con ordinanza n. 12/2016 resa nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015.

Il Ministero pertanto ha concluso per la riforma della sentenza.

Alla pubblica udienza del 5 luglio 2016, udito il Consigliere relatore e non costituita la parte appellata, il dott. Sandro Mascambroni ha depositato il D.M. n. 0042/16 del 7.03.2016 con cui, a seguito del rigetto dell'istanza di sospensiva, è stato conferito all'interessata il trattamento privilegiato speciale di riversibilità in applicazione dell'art. 93 del DPR n. 1092 del 1973, per la durata di un triennio a decorrere dal 24.05.2007, specificando tuttavia che l'Amministrazione non ha inteso prestare acquiescenza.

Considerato in

## DIRITTO

L'appello è meritevole di accoglimento.

Invero, l'art. 93 del DPR n. 1092/73 al 1° comma stabilisce che "alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di 1^ categoria con o senza assegno di superinvalidità è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria".

Il Ministero appellante, facendo leva su una interpretazione letterale della norma, ha sostenuto che per "fatti di servizio" deve intendersi la causa unica ed esclusiva del decesso del dipendente e che il legislatore, nel distinguo operato tra le due fattispecie contemplate dall'art. 92 e dall'art. 93 del già citato DPR, ha voluto differenziare la posizione del dipendente deceduto per causa dovuta unicamente ed esclusivamente a fatti di servizio dalla posizione del dipendente deceduto per infermità o lesioni per le quali aveva già conseguito trattamento privilegiato o da esse interdipendenti.

La questione è già stata affrontata da queste Sezioni di appello (Sez. III app. n. 47 del 2013) ed il Collegio deve convenire sull'assunto dell'Amministrazione appellante, secondo cui il presupposto di operatività dell'art. 93 sopra menzionato è il decesso del dipendente originato unicamente da fatti di servizio e non anche, quindi, da altre cause, che a quei fatti in via mediata si ricolleghino.

A tale conclusione conduce l'inequivoco significato ricavabile dal contenuto obiettivo della norma innanzi citata, la quale, per l'appunto, delimita ai soli fatti di servizio la causa del decesso, senza quindi prestarsi ad un'interpretazione più ampia, non armonizzabile con la ratio delle disposizioni di cui al precedente art. 92, tra l'altro proprio riferite ad infermità letali già indennizzate, come nel caso all'esame, in cui risulta che l'infermità che trasse a morte il Sovrintendente capo D'ALESSANDRO, coniuge della signora S. V., è stata riconosciuta interdipendente dal Comitato di Verifica per le cause di Servizio con altra già indennizzata con trattamento pensionistico di privilegio. In base alle suesposte considerazioni, e valutati i precedenti di queste Sezioni di appello, l'appello merita accoglimento.

In ragione della soccombenza, la signora S. V. è tenuta a rifondere al Ministero appellante le spese sostenute per la difesa nel presente giudizio, che si liquidano equitativamente in euro 500,00 (cinquecento/00).

Nulla per le spese di giustizia.

#### P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE l'appello in epigrafe, proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza n. 2/2015 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Basilicata, depositata il giorno 13.01.2015 e, per l'effetto, dispone che alla signora S. V., vedova D'ALESSANDRO, non spetta il trattamento privilegiato speciale di riversibilità in applicazione dell'art. 93 del DPR n. 1092 del 1973.

PONE a carico della medesima le spese sostenute dall'Amministrazione appellante per la difesa nel presente giudizio, che si liquidano equitativamente in euro 500,00 (cinquecento/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2016.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE f.f.
f.to Rita LORETO	f.to Salvatore NICOLELLA

Depositata in Segreteria il 31 AGO.2017

IL DIRIGENTE

f.to Daniela D'Amaro

#### **DECRETO**

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

## DISPONE

Che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se presenti, del dante causa e degli aventi causa.

II Presidente f.f. f.to Salvatore NICOLELLA

Depositato in segreteria il 31 Ago.2017

IL DIRIGENTE f.to Daniela D'Amaro

In esecuzione di quanto disposto dal Collegio, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della parte privata e, se presenti, del dante causa e degli aventi causa.

31 AGO.2017 IL DIRIGENTE

f.to Daniela D'Amaro